

domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2001/716/CE, relativa ad un procedimento in forza dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (casi COMP.D.2 37.444 — SAS/Maersk Air e COMP.D.2 37.386 — Sun-Air contro SAS e Maersk Air) (GU L 265, pag. 15), in quanto in essa viene fissato a EUR 39 375 000 l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo della detta ammenda, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 18 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU L 369 del 22.12.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 luglio 2005

nelle cause riunite da T-49/02 a T-51/02: Brasserie nationale SA (già Brasserie Funck-Bricher e Brasserie Bofferdin) e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Intese — Mercato lussemburghese della birra — Ammende)

(2005/C 229/25)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite da T-49/02 a T-51/02, Brasserie nationale SA (già Brasserie Funck-Bricher e Brasserie Bofferdin), con sede in Bascharage (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti A. Carnelutti e L. Schiltz, con domicilio eletto in Lussemburgo, Brasserie Jules Simon et Cie SCS, con sede in Wiltz (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti A. Carnelutti e J. Mosar, Brasserie Battin SNC, con sede in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti A. Carnelutti e M. Santini, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Wils e A. Bouquet, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento dell'art. 1

della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/759/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 CE (caso COMP/37800/F3 — Birrifici lussemburghesi) (GU 2002, L 253, pag. 21), nella parte relativa alle ricorrenti, e, dall'altro, la domanda mirante, in via principale, ad ottenere l'annullamento dell'art. 2 di tale decisione, nella parte in cui irroga ammende alle ricorrenti, e, in via subordinata, ad ottenere una riduzione sostanziale dell'importo delle citate ammende, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. A.W.H. Meij, presidente, dal sig. N.J. Forwood e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 27 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *I ricorsi sono respinti.*

2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 109 del 4.5.2002

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 luglio 2005

nella causa T-242/02: The Sunrider Corp. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Marchio denominativo TOP — Rifiuto di registrazione — Art. 115, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 — “Nozione di comunicazioni scritte” — Violazione del principio del termine ragionevole — Violazione dei diritti della difesa — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94»)

(2005/C 229/26)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-242/02, **The Sunrider Corp.**, con sede in Torrance, California (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dall'avv. M. Bra, successivamente dall'avv. N. Dontas, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro **Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)** (UAMI) (agenti: sigg. O. Waelbroeck e P. Geroukalos), avente

ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 maggio 2002 (procedimento R 314/1999-1), riguardante una domanda di registrazione quale marchio comunitario del marchio denominativo TOP, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 13 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 261 del 26.10.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 luglio 2005

nel procedimento T-40/03, Julián Murúa Entrena contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Richiesta di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo “Julián Murúa Entrena” — Opposizione del titolare del marchio denominativo spagnolo e internazionale MURÚA — Impedimento alla registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Nome patronimico»)

(2005/C 229/27)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nel procedimento T840/03, Julián Murúa Entrena, residente in Elciego (Spagna), rappresentato dall'avv. I. Temiño Cenicerós, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. I. de Medrano Caballero e G. Schneider), controparte nel procedimento dinanzi all'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Murúa, SA, con sede in Elciego, rappresentata dall'avv. J. González Aparicio, avente ad oggetto un ricorso proposto dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 dicembre 2002 (procedimento R 599/1999-2), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la Bodegas Murúa, SA e Julián Murúa Entrena, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai

sigg. H. Legal, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quarta Sezione)

14 luglio 2005

nella causa T-126/03: Reckitt Benckiser (España), SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Rischio di confusione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo ALADIN — Marchio nazionale denominativo anteriore ALADDIN — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94)

(2005/C 229/28)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-126/03, **Reckitt Benckiser (España), SL**, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dall'avv. Esteve Sanz, contro **Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero e A. Folliard-Monguiral), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: **Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH**, con sede in Luckenwalde (Germania), avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 31 gennaio 2003 (procedimento R 389/2002-1), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Reckitt Benckiser (España), SL, e la Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, il Tribunale di primo grado delle Comunità